

CONSULTA LIGURE

delle Associazioni per la Cultura, le Arti, le Tradizioni e la difesa dell'Ambiente

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Il presente regolamento ha lo scopo di fornire norme attuative ed interpretative dello Statuto, cui resta subordinato, precisandone gli adempimenti procedurali ed esecutivi.

Art. 1 - Denominazione, stemma e sede

Ferma restando la Sede legale a Genova, in relazione alle esigenze delle associazioni aderenti, del Presidente e/o dei Consiglieri, l'Organo di amministrazione può deliberare, e l'Assemblea dei Soci approvare, di costituire sedi operative o sezioni staccate in altre località, anche fuori della Liguria, al fine di meglio operare con disponibilità ed efficienza nei riguardi delle Associazioni locali socie.

Art. 2 - Finalità e attività

Le associazioni aderenti:

- restano libere ed indipendenti nella loro attività locale;
- attraverso la Consulta Ligure possono affrontare problemi di carattere più generale ed effettuare scelte che richiedano una struttura più complessa ed articolata realizzabile col supporto di più associazioni;
- con l'adesione alla Consulta Ligure accettano di condividere un percorso operativo definito collegialmente nell'ambito delle assemblee generali periodiche e nelle riunioni relative a specifici temi ed iniziative;
- esprimere con libertà, sia in ambito assembleare che in specifici incontri, le proprie opinioni, le proprie critiche ed eventuali proposte di iniziative di interesse comune ed in grado di coinvolgere più soggetti anche non aderenti alla Consulta;
- contribuire alla definizione delle scelte ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di svolgere le attività concordate in sede di Assemblea;
- segnalare con tempestività all'Organo Amministrativo luoghi e date degli eventi da loro organizzati in modo da poter informare le Associate potenzialmente interessate a partecipare;
- esprimere con libertà, sia in ambito assembleare che in specifici incontri, le proprie opinioni, le proprie critiche ed eventuali proposte di iniziative di interesse comune ed in grado di coinvolgere più soggetti, anche non aderenti alla Consulta;

La Consulta Ligure può costituire appositi gruppi di lavoro e commissioni, chiamando a farne parte sia i propri soci che studiosi, consulenti e collaboratori anche non aderenti all'Associazione. Il coordinatore di tali gruppi o commissioni viene nominato dal Presidente della Consulta.

La Commissione Culturale Permanente, l'unica sempre presente per la natura stessa dell'Associazione, prevede un Sovraintendente Culturale indicato dal Presidente che coordini gli altri membri scelti in base alle competenze possedute. L'inserimento di eventuali membri sarà valutato dal Sovraintendente Culturale di concerto con l'Organo di Amministrazione.

La commissione, relativamente al progetto e/o ai progetti di competenza, prima di avviare la fase esecutiva, dovrà predisporre e trasmettere all'Organo di Amministrazione un programma operativo che comprenda:

- obiettivo del progetto;
- previsioni di spesa;
- tempi di realizzazione.

Dopo l'approvazione dell'Organo di Amministrazione, la Commissione procederà alla realizzazione del progetto comunicando periodicamente allo stesso lo stato di avanzamento dei lavori. Eventuali altre commissioni utilizzeranno lo stesso iter operativo.

Art. 3 - Attività diverse

Art. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

Art. 5 - Associati procedure di ammissione ed esclusione

<u>Ammissione</u>

Le associazioni che intendono aderire alla Consulta devono indirizzare al Presidente domanda scritta firmata dal legale rappresentante, accompagnata da:

- copia dello Statuto ed eventuale Regolamento;
- dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento della Consulta Ligure;
- indicazione del referente dell'associazione nei confronti della Consulta Ligure (comunicando successivamente qualsiasi eventuale cambiamento);
- indicazione dei riferimenti di sito, codice fiscale se presente, telefono e indirizzi di sede e di posta elettronica;
- descrizione delle attività svolte.

L'Organo di Amministrazione, verificata l'idoneità dell'associazione richiedente, delibera l'accettazione dell'istanza di adesione. L'adesione deve essere approvata con voto favorevole dalla maggioranza dell'Organo di Amministrazione.

L'accettazione della domanda viene comunicata dal Presidente della Consulta Ligure per iscritto al legale rappresentante dell'associazione interessata, entro i quindici giorni successivi dalla data della delibera dell'organo di amministrazione.

La nuova iscrizione diventa esecutiva dal momento del pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Il Presidente comunica alle associazioni l'avvenuta iscrizione nella prima assemblea dei soci.

Nel caso in cui la domanda di ammissione alla Consulta Ligure non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, il Presidente della Consulta Ligure provvederà a darne comunicazione scritta e motivata al rappresentante legale dell'associazione interessata entro il termine di sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere al Presidente che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Cessazione - Esclusione

La cessazione di appartenenza alla Consulta Ligure e l'esclusione dall'Assemblea vengono deliberate dall'Organo Amministrativo e confermate con votazione assembleare.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- Dimissioni volontarie: Il presidente dell'associazione che intende disdire la propria iscrizione deve inviare la richiesta scritta di rescissione al presidente dell'organo amministrativo. Nella richiesta dovranno essere specificate le motivazioni della scelta.
- L' Organo di Amministrazione acquisisce la richiesta e la presenta nella prima assemblea che delibera in merito.

A seguito del verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'art. 5 dello Statuto, l'Organo di Amministrazione propone all'assemblea di procedere, in funzione della gravità, ad una sospensione temporale sino all'espulsione del socio dalla Consulta Ligure. L'assemblea delibera in merito con voto palese a maggioranza qualificata (2/3 dei partecipanti all'assemblea).

Il provvedimento, contenente le relative motivazioni, è comunicato per iscritto all'interessato.

Il Socio espulso può presentare ricorso al collegio dei Probi Viri.

Si precisa che:

- la mancata partecipazione all'attività dell'Associazione per almeno **due** anni comporta la cessazione dell'appartenenza all'Associazione;
- il mancato versamento di due quote associative per **due** anni consecutivi comporta la cessazione dell'appartenenza all'associazione.

I Soci che hanno interrotto il proprio rapporto con la Consulta Ligure, per dimissioni, cessazione o per espulsione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né vantare diritto alcuno sul patrimonio della Consulta.

Art. 6 - Diritti e obblighi degli associati

- comma 2

Nell'ambito delle proprie iniziative le Associazioni sono invitate a segnalare la loro appartenenza alla Consulta Ligure inserendo il logo della stessa nella carta intestata, nei biglietti da vita e nelle comunicazioni degli eventi organizzati.

comma 3

Quota associativa

L'entità della quota associativa ed i relativi aggiornamenti vengono proposti dall'Organo Amministrativo in occasione della presentazione del bilancio e deliberati dall'assemblea.

All'atto dell'iscrizione i nuovi soci dovranno versare la quota associativa con l'eccezione delle Associazioni estere per le quali è stabilita l'esenzione sine die.

La quota associativa annuale, ad eccezione del caso di prima iscrizione, come sopra riportato, deve essere versata entro il 30 giugno dell'anno in corso. Trascorsa tale data l'Organo Amministrativo sollecita le associazioni morose al pagamento di quanto previsto.

Art. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

Art. 8 - Organi Sociali

comma 2

Organo di Amministrazione

Sei mesi prima della scadenza delle cariche vengono richieste, con comunicazione scritta del Presidente alle Associazioni, le candidature del nuovo Organo di Amministrazione.

Nell'Assemblea elettiva le candidature verranno palesate dal Presidente, e votate a scrutinio segreto.

Il nuovo Organo di Amministrazione si riunisce quindi e decide la carica di Presidente e la comunica all'Assemblea per la votazione.

Art. 9 - Assemblea

Art. 10 - Organo di Amministrazione

comma 7

L'Organo di Amministrazione individua tra gli iscritti delle associazioni associate o in mancanza, all'esterno di esse, il Tesoriere di cui si avvale per la gestione contabile ed amministrativa. Questi provvede alla tenuta della contabilità della Consulta, nonché alla conservazione della documentazione relativa. Provvede inoltre alla riscossione delle quote ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Organo di Amministrazione.

Nello svolgimento dell'incarico fa sempre riferimento all'Organo di Amministrazione a cui presenta i bilanci per la successiva approvazione.

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare alla riunione di Giunta non è possibile delegare un altro Consigliere.

Un membro facente parte delle cariche sociali della Consulta Ligure decade se ottiene un incarico amministrativo di rilevanza pubblica o politico a qualsiasi livello.

Art. 11 - II Presidente

Ha la rappresentanza legale e la direzione della Consulta Ligure ed è il garante dell'applicazione dello Statuto e del Regolamento Attuativo.

Convoca l'Assemblea dei soci stabilendone l'ordine del giorno e, in accordo con l'associazione ospite, il programma della giornata.

Assicura lo svolgimento organico ed unitario delle attività della Consulta Ligure.

Sovrintende la gestione amministrativa ed economica della Consulta Ligure, di cui firma gli atti ed i verbali.

L'attività del Presidente è comunque soggetta alle decisioni dell'Assemblea.

Art. 12 - Organo di controllo

Art. 13 - Organo di revisione legale dei conti

Art. 14 - Risorse

Art. 15 - Bilancio d'esercizio

Art. 16 - Bilancio sociale

Art. 17 - Libri sociali obbligatori

Art. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Art. 19 - Statuto

Art. 20 - Disposizioni finali

Decorrenza 20 ottobre 2024